



Cassazione. Risolto il conflitto di competenza

Sui figli naturali decide il tribunale dei minori

Beatrice Dalia
ROMA

I figli naturali trovano il loro giudice unico. Spetta, infatti, al Tribunale per i minorenni decidere sia sull'affidamento che sul mantenimento dei bambini nati fuori dal matrimonio. L'importante — quanto attesa — risposta al quesito di competenza che ha tenuto con il fiato sospeso i matrimonialisti italiani arriva dalla Struttura civile della Corte di cassazione. Ciò che la legge sull'affido condiviso non dice ora è stato sancito nell'ordinanza n. 8362 di ieri (pubblicata sul n. 15/2007 di «Guida al Diritto»).

Per i supremi giudici, non c'è dubbio che il recente testo normativo abbia «riplasmato» l'articolo 317-bis del codice civile, ma di certo non ha abrogato l'articolo 38 delle disposizioni attuative. Il senso profondo della legge 4/2006, unito a quella «concentrazione di tutela» che è il principio cardine della ragionevole durata del processo, rende pos-

sibile — secondo la Cassazione — «l'attrazione in capo allo stesso giudice della competenza a provvedere altresì sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve provvedere al mantenimento del figlio».

Finisce, dunque, l'epoca del pellegrinaggio processuale delle famiglie di fatto ormai sfasciate, costrette al doppio passaggio: tribunale specializzato per l'affidamento; tribunale ordinario, per le statuizioni economiche ad esso relative. Al tempo stesso, però, diventa ancora più netta ed evidente quella differenza di trattamento tra «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio» che il ministro per le politiche della famiglia vorrebbe eliminare.

Con questi presupposti normativi e giurisprudenziali, quando a unire mamma e papà è una fede al dito, l'affidamento della prole è di competenza del giudice ordinario; quando la scelta di stare insieme è una questione di fatto, sta al giudice per i minorenni occuparsi della sorte dei bimbi travolti dal conflitto.

renni occuparsi della sorte dei bimbi travolti dal conflitto.

La stessa Cassazione si rende conto della delicatezza della questione e riconosce la potenzialità discriminatoria di una tale frammentazione del diritto di famiglia, ma deve prendere anche atto del fatto che la legge sull'affido condiviso non ha ricondotto il sistema a unità e che quel «giudice unico per i minorenni», di cui si era ventilata l'istituzione durante i lavori parlamentari della legge 54, è rimasto lettera morta.

Stando così le cose, i supremi giudici hanno scelto almeno di impedire un trattamento «deteriore» per il figlio naturale, derivante da una risposta frazionata dell'ordinamento; assicurando invece quella valutazione globale che solo la cognizione estesa del giudice minorile può garantire. Peccato che, in questo modo, l'affidamento dei figli — legittimi e non — ha perso la sua ultima occasione di unicità del giudizio.